

Autonoma organizzazione. Esonero per il professionista

Lo studio medico in affitto consente di evitare l'Irap

Gianfranco Ferranti

Niente Irap per il medico che utilizza un immobile in affitto. Tanto più se il professionista non si avvale di lavoratori dipendenti e ha corrisposto compensi di importo modesto a un collega per le sostituzioni saltuarie che ha svolto. È inoltre corretto il recupero dell'Irap versata in acconto ma poi ritenuta non dovuta con la compensazione nel modello F24. A precisarlo è la sentenza 121/35/2013 della Ctr Lombardia in un caso in cui il medico utilizzava un immobile di 75 metri quadrati per lo svolgimento della sua attività (di cui 18 metri quadrati erano destinati ad ambulatorio e la restante parte a sala d'aspetto) e non impiegava altri beni strumentali di rilievo.

I principi affermati nella sentenza sull'utilizzo dell'immobile e sull'erogazione di **compensi a terzi** si pongono in linea con quelli sanciti dalla Cassazione. L'ordinanza 23155/2010 della Suprema corte ha, infatti, affermato che la presenza di uno studio di circa 100 metri quadrati non accresce la capacità di guadagno di un lavoratore autonomo e non costituisce, quindi, presupposto per l'applicazione dell'Irap. Tale orientamento è stato sostanzialmente ribadito nella pronuncia

14158/2012 (utilizzo di uno studio di 35 metri quadrati) e ancora nell'ordinanza 10271 del 2011 in base alla quale la disponibilità di uno studio in locazione costituisce, per un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, un elemento indispensabile ai fini del rapporto convenzionale. Poi la sentenza 17920/2013 ha ritenuto non rilevante «la disponibilità di locali adeguati per l'esercizio della professione». Da ulti-

mo le sentenze 22020 e 22022 del 2013 hanno ricordato come ormai sia assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che i compensi versati a medici sostituiti del professionista non configurino un'autonoma organizzazione.

Il recupero dell'acconto

La possibilità di recuperare l'Irap versata in acconto con la compensazione direttamente nel modello F24 era stata in precedenza già riconosciuta dalla Ctp Milano nella sentenza 141 del 2010, mentre in senso contrario si era pronunciata Ctp Treviso nella sentenza 116 del 5 ottobre 2010.

La risoluzione 79/E/2011 ha affermato che l'eccedenza di imposta richiesta in compensazione nel periodo precedente può essere esposta nella sezione seconda del quadro RX di Unico - nonostante la dichiarazione Irap non si presenti in forma unificata - senza pronunciarsi sul recupero dell'acconto. In questi casi è, peraltro, invalsa anche la prassi di presentare un'istanza correttiva del modello F24, imputando il versamento dell'Irap a un altro tributo (come l'Irpef) e gestendo, poi, il relativo credito nel quadro RX di Unico.